PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

Art. 31

Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, e' elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

Versione in vigore dal 11 marzo 1982, non più in vigore dal 9 luglio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Estremi	Legge 17 febbraio 1982, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-pesca-marittima/art-31-composizione-del-consiglio-superiore-della-marina-mercantile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it